

**PROVVISORIA ESECUTIVITA' EX ART. 282 CPC**  
**Nuova interpretazione dell'art. 282 c.p.c.: una soluzione chiara e giuridicamente**  
**apprezzabile**  
**di Cesare TRAPUZZANO - Magistrato**

Si plaude in questa sede all'innovativo orientamento espresso dalla Suprema Corte in ordine alla portata della norma in epigrafe, la cui lata interpretazione apre il campo, non solo ad una semplificata applicazione del dettato normativo, ma anche ad una ricostruzione più plausibile, già da tempo espressa dalla dottrina più avveduta. Al contempo, si demolisce una sovrastruttura che non aveva alcun avallo normativo e che, peraltro, spesso era fonte di discutibili soluzioni sul piano pratico.

Venendo subito al dunque, è necessario interrogarsi sui seguenti punti, che sono oggetto della presente indagine: a. la possibilità che le sentenze dichiarative e costitutive, prima del loro definitivo passaggio in giudicato, acquistino efficacia in senso lato; b. la possibilità che le pronunce di condanna accessorie ad un accertamento ovvero alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico siano qualificabili come provvisoriamente esecutive; c. la possibilità che la declaratoria di condanna alle spese e competenze del giudizio sia provvisoriamente esecutiva indipendentemente dalla natura della pronuncia a cui accede (si tratti di pronunce di rigetto della domanda, di accertamento o costitutive, di condanna); d. la possibilità, specie alla luce del nuovissimo rito (vedi introduzione del principio di strumentalità attenuata dei provvedimenti cautelari anticipatori e nunciatori e di mera eventualità del merito possessorio di cui agli artt. 669 *octies* e 703 c.p.c., come introdotti dal d.l. 14.03.2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14.05.2005, n. 80), che anche il capo sulle spese legali contenuto nell'ordinanza cautelare, nunciatoria e possessoria sia suscettibile di immediata attuazione nelle forme degli artt. 491 e seg. c.p.c., in quanto compatibili, ex art. 669 *duodecies* c.p.c., prima parte. All'uopo, si rammenta che per "efficacia" si intende la produzione degli effetti di una sentenza, quali che essi siano (di accertamento, costitutivi ex art. 2908 c.c. e di condanna), mentre l'esecutività è più specificamente l'idoneità ad acquistare la forza di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (efficacia in senso proprio).

Ora, l'art. 282 c.p.c., nella sua nuova formulazione (con decorrenza dall'1.01.1993, per effetto dell'art. 33 della legge 26.11.1990, n. 353), prevede che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti" (correlativamente, il nuovo testo dell'art. 337 c.p.c. stabilisce che "l'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa"). La precedente formulazione prevedeva, per converso, quale facoltà per il giudice, la concessione, su espressa richiesta della parte, della "clausola" di provvisoria esecuzione, eventualmente subordinata a cauzione, qualora la domanda fosse fondata su atto pubblico o scrittura privata o se, con riferimento alla parte vittoriosa, il ritardo nell'esecuzione avesse creato una situazione di "pericolo". Peraltro, la concessione della clausola era sempre prevista nel caso di sentenza di condanna al pagamento di provvisori o di prestazioni alimentari (salva la ricorrenza di gravi motivi in contrario) e l'esecutività *ex lege* delle decisioni di primo grado era già stata introdotta, tra l'altro, nell'ambito del rito del lavoro, per le condanne al pagamento di crediti in favore del lavoratore, secondo il sistema di cui all'art. 431 c.p.c., ed estesa ai "riti speciali" collegati, relativi alle controversie in materia di locazione e a quelle di competenza delle sezioni specializzate agrarie. Il riferimento in tali casi alle sentenze di condanna ha fatto sorgere la seguente questione: se la provvisoria esecuzione secondo il disposto dell'art. 282 novellato, che non contiene alcuna precisazione, vada ascritta alle sentenze di primo grado che pronuncino condanna. In effetti, sia in dottrina che in giurisprudenza, si discuteva da tempo se davvero la provvisoria esecutività si riferisse solo all'anticipazione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rispetto al momento del suo passaggio in giudicato, od anche ad altri tipi di sentenza ed, in modo particolare, alle sentenze inibitorie e perfino di accertamento costitutivo. Non v'è dubbio che il riferimento della norma *tout court*

alla sentenza di primo grado è il frutto di una scelta di rifiutare un più circoscritto e qualificato richiamo, tanto più che, in sede di lavori preparatori, l'emendamento volto a puntualizzare il riferimento alle sole sentenze di condanna venne criticato e respinto, soprattutto con la considerazione che si sarebbe svuotata di molto l'utilità che era lecito ripromettersi dalla nuova soluzione a favore della generalizzata esecutività, applicabile anche a certe sentenze dichiarative o costitutive, specie in tema di diritto di famiglia. Ma, nonostante tali indicazioni dei lavori preparatori, la soluzione di segno restrittivo è prevalsa nella giurisprudenza di legittimità. In effetti, è stato sostenuto, perché vi sia un'anticipazione dell'efficacia di accertamento e/o costitutiva della sentenza, rispetto al momento della formazione del giudicato formale, è necessario che vi sia una specifica previsione normativa (come ad esempio quella dell'art. 421 c.c. quanto all'efficacia delle sentenze costitutive di interdizione e di inabilitazione sin dalla loro pubblicazione), la quale, invece, nel testo novellato dell'art. 282 c.p.c., al pari di quello precedente, manca del tutto, essendo irrilevanti le aspirazioni manifestate in sede di lavori preparatori di un più tempestivo dispiegarsi della tutela di accertamento e/o costitutiva. Inoltre, confermerebbero la soluzione proposta precisi riscontri testuali: infatti, gli artt. 431 e 447 *bis* c.p.c. evocano la sola ipotesi di sentenza di condanna e l'art. 283 c.p.c., dettato per regolare la sospensione dell'esecuzione provvisoria generalizzata, sancita appunto dall'art. 282 c.p.c., prevede che l'inibitoria attenga proprio (e solo) "all'efficacia esecutiva" della sentenza di primo grado. Queste considerazioni trovano puntuale riscontro nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12.07.2000, n. 9236; Cass. 6.02.1999, n. 1037), la quale ha affermato che l'anticipazione dell'efficacia della sentenza, rispetto al suo passaggio in giudicato, riguarderebbe soltanto il momento dell'esecutività della pronuncia, con la conseguenza che, per la necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata, la disciplina dell'esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. troverebbe legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna, poiché essa sarebbe l'unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo. Il concetto stesso di esecuzione postulerebbe, infatti, un'esigenza di adeguamento della realtà al *decisum*, che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento. Ovviamente, si è aggiunto, sulla scorta del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c., non potrebbe essere provvisoriamente esecutiva neanche la sentenza d'appello che confermi una pronuncia dichiarativa o costitutiva emessa in prime cure. All'uopo, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, quando la sentenza d'appello confermi la sentenza impugnata, il titolo è rappresentato dalla prima pronuncia, attesa la funzione sostitutiva della pronuncia d'appello (mezzo di gravame in senso stretto). Ora, la pronuncia della sentenza d'appello determina il venir meno del titolo precedente e, pertanto, la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto della sentenza di primo grado, sia in caso di riforma, sia in caso di conferma. Solo nell'ipotesi in cui la sentenza d'appello dichiari l'inammissibilità o l'improcedibilità del gravame, con l'effetto che da essa non scaturisce alcun giudicato sulla pretesa sostanziale, il provvedimento da notificare, quale titolo esecutivo, è quello del giudice di prime cure (cfr. Cass. 13.05.2002, n. 6911; Cass. 22.01.1999, n. 586; Cass. 28.05.1992, n. 6438). La sentenza di appello, attesa la sua natura, si sovrappone a quella impugnata, anche nell'ipotesi di conferma, non soltanto nella lettera del suo dispositivo, ma pure nel contenuto degli accertamenti dati dalla motivazione (cfr. Cass. 7.05.1979, n. 2591; Cass. 14.05.1963, n. 1187).

Ciò posto, chiaramente la giurisprudenza si è assestata per lungo tempo sui seguenti punti fermi: da un canto, il concetto di esecutorietà non può essere riferito alle declaratorie dichiarative e costitutive; dall'altro, le sentenze aventi tale natura (appunto, sentenze di accertamento e costitutive), ai sensi dell'interpretazione restrittiva dell'art. 282 c.p.c., acquistano efficacia (intesa, in senso lato, come produzione degli effetti ad esse propri) solo con il passaggio in giudicato (cfr. Cass. 24.03.1998, n. 3090).

Tale soluzione, sotto un certo punto di vista, ha una portata concreta ma, sotto altro punto di vista, non ha rilevanza pratica. Orbene, quando la sentenza incida su una certa situazione sostanziale accertandola, modificandola o costituendola, è veramente inutile – perché di per sé

non è dato coglierne alcuna conseguenza riflessa pratica – chiedersi se gli effetti dell'accertamento o della modificazione si producano sin dal momento in cui la pronuncia sia emessa oppure soltanto al momento in cui essa passi in giudicato (in effetti, tale statuizione di per sé è destinata ad incidere sul solo mondo del diritto e non sulla realtà materiale esterna). La portata pratica di tale distinzione si coglie, per contro, quando alla pronuncia di accertamento o costitutiva segua una pronuncia di condanna dipendente. Si tratta delle ipotesi nient'affatto infrequenti in cui dalla declaratoria dichiarativa o costitutiva discenda la condanna, ivi compresa quella alle spese e competenze di lite. Quindi, il vero nodo da sciogliere si ha quando, annesso alla pronuncia costitutiva o di accertamento, vi sia un capo consequenziale di natura condannatoria.

Sull'argomento, dottrina e giurisprudenza si sono espresse in termini diversi. Infatti, la dottrina più recente ha sostenuto che non vi è condizionamento dell'efficacia della pronuncia accessoria di condanna all'efficacia della pronuncia pregiudiziale di mero accertamento o costitutiva. E ciò perché non esistono nel nostro ordinamento norme che consentano di distinguere tra pronunce condannatorie pure e pronunce condannatorie consequenziali a statuizioni costitutive o dichiarative. Una volta saltata la consequenzialità tra la previa efficacia della pronuncia pregiudiziale costitutiva o di mero accertamento e l'efficacia della pronuncia dipendente di condanna viene a cadere l'operatività pratica della questione in esame poiché non è più rilevante sapere quando acquisti efficacia la sentenza di accertamento o costitutiva, in ragione della circostanza che la sentenza di condanna consequenziale è pacificamente ritenuta regolata dagli artt. 282 e 337 c.p.c..

Senonché, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha sostenuto altra tesi, *id est* quella secondo cui tutte le pronunce condannatorie accessorie e consequenziali, compresa quella relativa alla regolamentazione delle spese e competenze di lite (cfr. Cass. 24.05.1993, n. 5837; Cass. 6.03.1987, n. 2382), sono inidonee a costituire titolo esecutivo fino a quando non diventi efficace la pronuncia principale di accertamento o costitutiva. L'adeguamento dell'esecutività delle pronunce di condanna accessorie all'efficacia delle pronunce dichiarative e costitutive principali si fonda sull'assunto logico in forza del quale non può procedersi all'esecuzione forzata sul capo di condanna consequenziale in difetto dell'efficacia del capo che ne costituisce il presupposto. All'uopo, si è ragionato nel modo che segue: poiché la condanna pronunciata trova il proprio sostegno nella pregiudiziale declaratoria dichiarativa o costitutiva, ciò implica, sia sul piano cronologico che logico, che intanto tale capo dipendente può costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in quanto produca effetti il capo pregiudiziale che vi ha dato causa (una pronuncia condannatoria dipendente provvisoriamente esecutiva senza che sia efficace la pronuncia pregiudiziale sarebbe, infatti, assimilabile ad un edificio costruito senza fondamenta). Non potrebbe, pertanto, essere data rilevanza autonoma a tali statuizioni accessorie, il cui regime deve condivisibilmente adeguarsi a quello della statuizione principale. In concreto, non appare giuridicamente corretto sostenere, per fare un esempio classico, che - quando ancora non sia efficace la dichiarazione di nullità del contratto di compravendita - possa procedersi comunque all'esecuzione forzata per ottenere la restituzione del prezzo. Oppure che - quando ancora non sia efficace la pronuncia costitutiva di revocatoria - si possa intimare precetto per la restituzione del "bene" oggetto dell'atto revocato (cfr., in tal senso, ord. Trib. Modena 1.02.2001; ord. Corte di Appello Trento 12.01.2001; ord. Corte di Appello Venezia 3.06.1999; sent. Trib. Bassano del Grappa 10.04.1998; ord. Corte di Appello Bari 12.04.1990; ord. Corte di Appello Firenze 13.04.1988).

Anche il "capo" della sentenza relativo alle spese del giudizio è accessorio rispetto a quello con il quale è stato definito il giudizio. Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la decisione sulle spese del giudizio costituisce un accessorio (corollario) della decisione sul merito e deve, quindi, seguire la stessa sorte di quest'ultima (cfr. la già citata Cass. 24.05.1993, n. 5837; Cass. 13.07.1971, n. 229; sent. Pret. Busto Arsizio 26.06.1997, n. 159). Fatta questa precisazione, anche per l'esecutorietà del "capo" della sentenza relativo alla condanna alle spese del giudizio, occorrerebbe risalire al regime di esecutorietà della sentenza

che definisce il giudizio (cfr., da ultimo, Corte cost. 16.07.2004, n. 232, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando sia accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza; *contra* Cass. 3.08.2005, n. 16262; Cass. 10.11.2004, n. 21367). Infatti, per aversi esecutorietà della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese è necessario che la sentenza sul “capo” principale sia provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c. oppure sia esecutiva per esplicita disposizione di legge (come, ad esempio, nell’ipotesi indicata dall’art. 431 dello stesso codice). Si viene ora all’orientamento espresso più recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha cambiato radicalmente posizione e ciò nel duplice senso di ritenere che anche i capi delle sentenze di natura dichiarativa e costitutiva hanno efficacia in senso lato immediata e che non ha senso la distinzione tra pronunce di condanna pure e consequenziali poiché tutte le condanne presuppongono un accertamento, quand’anche implicito. Così anche per le condanne strumentali a pronunce dichiarative o costitutive (necessarie o non necessarie), salvi i casi in cui la legge preveda espressamente che l’effetto innovativo - costitutivo, modificativo o estintivo - si produca successivamente al passaggio in giudicato (vedi accertamento o costituzione di *status*). Con la conseguenza che tutte le declaratorie di condanna, ivi comprese quelle inerenti alle spese di lite, sono provvisoriamente esecutive. Tale *revirement* trova la sua più cristallina espressione nella sentenza della Cassazione 3.09.2007, n. 18512. Il mutamento di indirizzo deve essere salutato con favore, non solo perché persegue una chiara finalità di semplificazione ed, in specie, elimina la superfetazione tra condanne principali e condanne accessorie ad una declaratoria dichiarativa o costitutiva, ma soprattutto perché è più plausibile e più confacente ai capisaldi del sistema, oltre che più fedele ai principi costituzionali, alla luce dei quali le norme debbono essere interpretate (c.d. interpretazione costituzionalmente orientata o adeguatrice o teleologica). Già poco prima un’apertura al nuovo indirizzo era stata manifestata da Cass. 26.01.2005, n. 1619, secondo cui la disciplina dell’esecuzione provvisoria di cui all’art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione anche con riferimento alle sentenze di condanna implicita, nelle quali l’esigenza di esecuzione della sentenza scaturisce dalla stessa funzione che il titolo è destinato a svolgere. Ne consegue, aggiunge la Corte, che è suscettibile di provvisoria esecuzione una sentenza costitutiva di una servitù ex art. 1051 (o 1052) c.c., allorché contenga tutti gli elementi identificativi in concreto della servitù, sia pure con rinvio alla consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio, atteso che essa ha la funzione di risolvere un’esigenza fattuale dell’attore, assicurandogli il passaggio al fine di raggiungere la via pubblica. Nella specie, la Suprema Corte ha precisato che la sentenza può essere eseguita coattivamente, osservando il disposto di cui all’art. 608 c.p.c., mediante ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario al proprietario del fondo servente di riconoscere l’esecutante come possessore della servitù di passaggio, fermo il possesso di esso convenuto, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Con la riferita Cass. 3.09.2007, n. 18512, viene – invece – stabilito che, nel caso di pronuncia di sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell’adempimento delle prestazioni a carico delle parti tra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., di modo che, qualora l’azione ex art. 2932 c.c. sia stata proposta dal promittente venditore, la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare provvisoriamente esecutiva. Perciò, la pronuncia sancisce l’estensione degli effetti dell’art. 282 c.p.c. a tutte le statuizioni condannatorie di primo grado, siano esse principali o strumentali a pronunce dichiarative o costitutive (cfr. anche ord. Corte di Appello Venezia 10.01.2006, la quale - cambiando il proprio precedente orientamento - ha esteso la portata dell’art. 282 c.p.c. a tutti i capi della sentenza di primo grado di condanna). Come già anticipato, il medesimo principio era stato applicato anche con riguardo alle pronunce accessorie di condanna alle spese (cfr. le già citate Cass. 3.08.2005, nn. 16262 e 16263; Cass. 10.11.2004, n. 21367). Ma la sentenza innanzi

richiamata si lascia apprezzare, non solo perché demolisce - a monte - la sovrastruttura tra pronunce condannatorie pure e consequenziali, discriminazione che, oltre a non avere alcun fondamento normativo, è anche erronea sul piano ontologico poiché non può esistere per definizione alcuna condanna senza un previo accertamento, esplicito o implicito che sia, pena la negazione delle stesse basi dell'ordinamento democratico, ma soprattutto perché sancisce a chiare note - a valle - che non esiste nel nostro ordinamento alcun principio in forza del quale al riconoscimento della tutela costitutiva, nella sua funzione tipica, non possano conseguire effetti prima del passaggio in cosa giudicata della sentenza che ne acclari i presupposti. Dunque, il principio è quello secondo cui le sentenze dichiarative e costitutive sono provvisoriamente efficaci prima del passaggio in giudicato, salvo che la legge disponga altrimenti. Come si nota, il principio è radicalmente ribaltato rispetto a quello che si riteneva operante in precedenza. E tale conclusione è del tutto condivisibile. L'arresto descritto ha, *in primis*, un precipitato di linearità, chiarezza e semplificazione. Si pensi, per tutti, ai procedimenti di impugnazione di delibere condominiali e societarie, il cui annullamento produrrà immediatamente effetti. In conseguenza, non si potrà porre neanche in astratto una questione di sopravvivenza di una misura cautelare anticipatoria emessa in corso di causa in confronto alla decisione finale del giudizio. Né si potrà porre in discussione l'immediata attuazione del capo delle ordinanze cautelari che regolamenta le spese e competenze di lite, con le forme dell'esecuzione forzata, senza la previa notificazione di un precetto. Ma la soluzione adottata appare anche logica sul piano giuridico. In merito, il fondamento del differimento dell'efficacia della pronuncia di accertamento o costitutiva al previo passaggio in giudicato non può essere certo rintracciato nella previsione di cui all'art. 2909 c.c., la cui finalità non è quella di subordinarne l'efficacia alla formazione della cosa giudicata ma piuttosto di definire i limiti subiettivi della cosa giudicata (essa fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa). Né tale ipotetico fondamento può essere rinvenuto nella previsione di cui all'art. 282 c.p.c. che si limita a prevedere che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (affermazione in positivo), non già che le sentenze che non possono costituire per definizione idonei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c. (*id est* le declaratorie dichiarative e costitutive) non siano provvisoriamente efficaci (affermazione in negativo). D'altro canto, qualora la postergazione dell'efficacia delle pronunce dichiarative e costitutive fosse realmente un precetto generale, non si vede perché in delimitate ipotesi la legge preveda espressamente che determinate pronunce costitutive acquistino efficacia solo dopo il passaggio in giudicato (vedi statuizioni in materia di *status*, divorzio, querela di falso). Piuttosto, tali norme sembrano stabilire una deroga ad un principio di tenore esattamente opposto. In ultimo, sul piano della ragionevolezza, non si comprende perché una sentenza di condanna debba essere provvisoriamente esecutiva ed invece una sentenza di accertamento o di costituzione, estinzione o modificazione di un rapporto giuridico ex art. 2908 c.c., come tale innovativa, non debba essere provvisoriamente efficace. In verità, il tema su cui occorre indagare è quello dell'efficacia in senso lato delle pronunce. Qualora si dia una risposta positiva a tale interrogativo, il concetto dovrà operare per qualunque tipo di pronuncia. La circostanza che alcuni tipi di pronuncia siano esecutivi è solo una conseguenza. Sulla scorta della generale efficacia delle pronunce in prime cure (efficacia in senso lato), il corollario della provvisoria esecutività delle sole pronunce di condanna (efficacia in senso stretto) deriva, pertanto, dal fatto che solo esse configurano dei titoli esecutivi. Proprio alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, deve giungersi alla conclusione che la base normativa della generalizzata efficacia di tutte le pronunce ancora non passate in giudicato è rappresentata dall'art. 282 c.p.c., salvi i casi in cui la legge disponga diversamente. Il nuovo corso aperto dalla giurisprudenza di legittimità suggerisce allora di interpretare l'art. 282 c.p.c. in una chiave più ampia da quella che potrebbe trarsi dal richiamo al dato letterale dell'esecutività. Piuttosto, la norma deve essere letta nel senso che tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente efficaci (sempre che non vi sia una previsione speciale che stabilisca per singoli casi il contrario). La provvisoria esecutività delle sole pronunce di condanna è un

corollario, la cui fonte non proviene dall'art. 282 c.p.c. bensì dalla stessa *ratio* dell'esecuzione forzata. Forse che si possa eseguire una sentenza di accertamento della nullità di un contratto ovvero di annullamento di una delibera condominiale? E ciò a prescindere dal momento in cui esse divengono efficaci. E' la natura della pronuncia che ne preclude per definizione l'esecuzione. Del resto, l'art. 282 c.p.c. non fa alcuna discriminazione circa la natura delle sentenze, con l'effetto che il suo significato più plausibile, anche in un'ottica sistematica, è il seguente: la sentenza di primo grado (*rectius*, qualsiasi tipo di sentenza) è provvisoriamente esecutiva tra le parti (*rectius*, è provvisoriamente efficace).

[Fonte: nel diritto.it](#)